

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### IN SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9,45. —  
Presidenza del Presidente Pasquale LA-  
MORTE.*

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2477). (Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Pasquale LAMORTE, dopo aver ricordato che si è concluso l'esame preliminare del provvedimento, avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 82 del 1993:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

### ART. 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con un'ammenda pari al valore della merce trasportata, con il minimo di lire 1.000.000.

1. 1.

Castelli, Michielon, Magnabosco,  
Leoni Orsenigo.

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose in conto terzi e chi esercita abusivamente l'attività di cui al-

l'articolo 1 e all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione.

Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con sentenza di condanna, qualora il proprietario risulti direttamente responsabile ».

1. 2.

Napoli, Cecere.

*All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcilla, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione biennale.

2. 1.

Napoli, Cecere.

*All'articolo 3, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 2 del questo articolo 3; conseguentemente, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. È ammessa, con l'intervento delle associazioni di categoria più rappresentative, la stipula di contratti in deroga purché di durata superiore all'anno e che garantiscano la movimentazione di un minimo di 25.000 quintali e percorrenza di 20.000 chilometri per anno.

3. 1.

Napoli, Cecere.

*All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: su istanza del ricorrente, sono aggiunte le seguenti: tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto.*

4. 1.

Ronzani.

*All'articolo 4, al comma 2, la parola: concede è sostituita dalle seguenti: può concedere.*

\* 4. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 4, al comma 2, la parola: concede è sostituita dalle seguenti: può concedere.*

\* 4. 3.

Castelli, Michielon, Magnabosco, Leoni Orsenigo.

*All'articolo 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: sono raddoppiati sono sostituite dalle seguenti: non si applicano.*

7. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

9. 1.

Castelli, Michielon, Magnabosco, Leoni Orsenigo.

*All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano al proprie-

tario o al possessore di macchine agricole e di macchine operatrici, così come definite rispettivamente agli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che può avvalersi, per la manutenzione e la riparazione di tali veicoli, di proprie strutture di autoriparazione.

10. 1.

Torchio.

*All'articolo 11, al comma 1, dopo la parola: infortunio sono aggiunte le seguenti: per automezzo; conseguentemente, al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: per automezzo.*

11. 1.

Castelli, Michielon, Magnabosco,  
Leoni Orsenigo.

*L'articolo 12 è soppresso.*

12. 1.

Piredda.

*All'articolo 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

« *f-bis*) veicoli isolati, autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di animali vivi con attrezzature speciali eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 ».

1-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « o le masse stabilite dall'articolo 62 » aggiungere le seguenti parole: « quando le attrezzature speciali indicate al punto *f-bis* del comma 3 non eccedono in altezza di 30 cm ».

14. 3.

Castelli, Michielon, Magnabosco,  
Leoni Orsenigo.

*All'articolo 14, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

1-bis. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « autotreno » aggiungere le parole: « o autoarticolato », e dopo le parole: « trasporto di veicoli » aggiungere le parole: « casse mobili o container ».

1-ter. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « container » aggiungere le parole: « o di casse mobili ».

14. 2.

Castelli, Michielon, Magnabosco,  
Leoni Orsenigo.

*All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

14. 1.

Il Relatore.

Il relatore Francesco BARBALACE (gruppo del PSI), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati, fa presente che l'emendamento Castelli ed altri 1. 1 intende eliminare il sequestro della merce trasportata come previsto invece dall'articolo 1 del decreto-legge, che costituisce un punto di equilibrio tra le

varie esigenze prospettate nel dibattito della Commissione in vista della lotta all'abusivismo: per tale motivo esprime parere contrario sull'emendamento Castelli ed altri 1. 1. Manifesta quindi la sua valutazione contraria sugli emendamenti Napoli e Cecere 1. 2, 2. 1 e 3. 1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ronzani 4. 1 che va letto in maniera coordinata con gli identici emendamenti 4. 2 e 4. 3, di cui raccomanda l'approvazione. Auspica quindi l'approvazione del suo emendamento 7. 1 che recepisce il contenuto di una sentenza della Corte costituzionale sulla materia. Fa quindi presente che l'emendamento Castelli ed altri 9. 1 ripropone il testo del decreto-legge n. 19 del 1993, evidenziando che si è pervenuti all'attuale formulazione dell'articolo 9 del provvedimento in esame dopo le valutazioni formulate dalla Commissione nel corso dei precedenti decreti-legge; invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 9. 1 perché tra l'altro è stata già posta al Governo una richiesta di approfondimento sul contenuto recato dall'articolo 9 del decreto-legge. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Torchio 10. 1, ricordando come già nel corso dell'*iter* del precedente decreto-legge era stata auspicata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea per esaminare la materia in questione che potrebbe determinare effetti di trascinamento. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Castelli ed altri 11. 1 vista la difficile quantificazione degli oneri aggiuntivi che la sua approvazione comporterebbe. In ordine all'emendamento Piredda 12. 1, soppressivo dell'articolo 12 del decreto-legge, fa presente che tale articolo è frutto di un dibattito svolto in Commissione sulla materia delle assunzioni obbligatorie nel settore dell'autotrasporto. Peraltro, a tale proposito rileva che già le norme sul collocamento obbligatorio tengono conto delle attitudini lavorative e delle menomazioni fisiche del richiedente: per questo esprime parere favorevole sull'emendamento Piredda 12. 1. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Castelli ed altri 14. 3 e 14. 2 concernenti modifiche al nuovo codice

della strada: a tale proposito fa presente che la commissione interministeriale incaricata di esaminare le eventuali modifiche ed integrazioni al nuovo codice della strada concluderà al più presto i propri lavori in vista della revisione di tale normativa. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 14. 1, che contiene una stesura più leggibile del comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord), illustrando il suo emendamento 1. 1, fa presente che la lotta all'abusivismo è il punto più controverso del provvedimento. Il suo gruppo è contrario per ragioni di principio al sequestro della merce trasportata in maniera abusiva; peraltro dopo ulteriori approfondimenti della materia si è riscontrato che il problema dell'abusivismo riguarda trasporti particolari legati a determinati settori e non un fenomeno diffuso. Vista quindi la natura transitoria del provvedimento in esame e l'auspicata revisione della materia, ritira il suo emendamento 1. 1.

Il Presidente Pasquale LAMORTE constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Napoli e Cecere 1. 2, 2. 1 e 3. 1 che si intende che vi abbiano rinunciato.

Favorevole il relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento Ronzani 4. 1 e gli identici emendamenti 4. 2 del relatore e Castelli ed altri 4. 3. Approva altresì l'emendamento 7. 1 del relatore.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord), illustrando il suo emendamento 9. 1, fa presente che il regolamento previsto nell'articolo 9 assume una notevole importanza: visto che l'albo degli autotrasportatori può diventare un notevole centro di potere, occorre che il regolamento concernente tale albo sia predisposto in maniera attenta per evitare un uso distorto del potere suddetto. Auspica quindi che sia previsto un parere parlamentare sullo schema di tale regolamento.

Il relatore Francesco BARBALACE (gruppo del PSI) fa presente di non essere contrario a quanto auspicato dal deputato Castelli, ma ritiene che tale punto possa essere approfondito in maniera più compiuta nel successivo *iter* del provvedimento in Assemblea, attraverso un confronto con il Governo.

Dopo che il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord) ha ritirato il suo emendamento 9. 1, il Presidente Pasquale LAMORTE constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Torchio 10. 1 che si intende che vi abbia rinunciato. Ricorda quindi che il relatore ha invitato al ritiro dell'emendamento Castelli ed altri 11. 1.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord) insiste per la votazione del suo emendamento 11. 1.

Contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento Castelli ed altri 11. 1.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord) manifesta la sua contrarietà sull'emendamento Anedda 12. 1 soppressivo dell'articolo 12 del provvedimento, che invece costituisce un aiuto per la categoria degli autotrasportatori senza costi per lo Stato e l'economia, nonostante un limitato costo sociale visto che i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie possono trovare collocazione altrove.

Favorevole il relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento Piredda 12. 1, soppressivo dell'articolo 12 del provvedimento.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord) mantiene per motivi di principio i suoi emendamenti 14. 3 e 14. 2, nonostante l'invito al ritiro formulato dal relatore perché il Governo dovrebbe tener conto di quanto prospettato negli emendamenti. Peraltro ricorda che altre questioni concernenti l'auspicata revisione di alcune norme del nuovo codice della strada sono tenute presenti dal Governo per una eventuale modifica grazie proprio ai rilievi del Parlamento.

Contrario il relatore, la Commissione respinge quindi gli emendamenti Castelli ed altri 14. 3 e 14. 2. Approva poi l'emendamento 14. 1 del relatore sostitutivo del comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento.

Dà quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale. Proceda infine alla nomina del Comitato dei nove i cui membri saranno indicati sulla base delle designazioni dei gruppi.

*La seduta termina alle 10,10.*